

Circolare Notiziario n. 5/2021

1 giugno 2021

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Nuovi contributi a fondo perduto \(Decreto Sostegni-bis\)](#)
- [Principali novità degli ISA 2021](#)

Pag. 4

Pag. 6



STRUMENTI OPERATIVI

- [Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio](#)
- [Check list Assirevi per controlli sui bilanci](#)
- [Liste di controllo informazioni integrative al bilancio IAS](#)
- [Liste di controllo bilancio consolidato](#)
- [Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari](#)
- [Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari](#)
- [Scheda raccolta dati per calcolo Imu](#)

Pag. 8

Pag. 12

Pag. 13

Pag. 14

Pag. 15

Pag. 16

Pag. 17



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Versamento acconto Imu 2021](#)
- [Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu](#)
- [Diritto annuale Camera di Commercio 2021](#)

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20



NON SOLO IMPRESA

- [Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta](#)
- [Approvazione del bilancio nelle società di persone](#)
- [Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19](#)
- [Tassi di usura](#)

Pag. 21

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24



AGEVOLAZIONI

- [Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari](#)
- [Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito](#)
- [Trasmissione delle istanze al fondo nuove competenze](#)
- [Finanziamento a tasso zero per nuove imprese di giovani e donne](#)

Pag. 25

Pag. 26

Pag. 27

Pag. 28



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di giugno 2021](#)

Pag. 29

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperì, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****GARANZIE PER PROFESSIONISTI COLPITI DAL COVID PER MANCATI ADEMPIMENTI**

- La conversione in legge del Decreto Sostegni (L. 69/2021) prevede l'introduzione nell'ordinamento italiano di una norma di garanzia per i liberi professionisti colpiti dal Covid. Per questi, il mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione, non causano decadenza dalle facoltà e non costituiscono inadempimento connesso alla scadenza dei termini.
- Nello specifico, è riconosciuta l'esclusione di qualsiasi conseguenza per i professionisti ricoverati in ospedale, destinati alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o alla quarantena con sorveglianza attiva, dal giorno del ricovero (o dall'inizio della permanenza domiciliare o quarantena) fino ai 30 giorni successivi alla dimissione dalla struttura sanitaria o dalla conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o quarantena, certificata secondo la normativa vigente. Gli adempimenti sospesi potranno essere eseguiti nei successivi 7 giorni: in tutto, 37 giorni dalla guarigione per provvedere.

MODALITÀ DI ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA E DELEGA PER E-FATTURE

- L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11.05.2021, n. 31, si è espressa sulle modalità di assistenza fiscale a distanza. In particolare, è possibile conferire o rinnovare le deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica (in scadenza nel periodo emergenziale) attraverso la modalità a distanza.
- Più in particolare, sussiste la possibilità di inviare da parte dei soggetti interessati, ai propri intermediari abilitati, la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta, insieme alla copia del documento di identità. In alternativa, ad esempio per indisponibilità di stampanti o scanner, il contribuente può inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione.

ESCLUSIONE DAGLI ISA APPLICABILI AL PERIODO D'IMPOSTA 2020 E CORRETTIVI COVID

- Il D.M. Economia 30.04.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17.05.2021, ha confermato l'esclusione dagli Isa per altri 82 codici attività individuati dalla commissione degli esperti. I nuovi codici attività individuati dal D.M. si aggiungono agli altri 85 codici attività che erano stati già esentati dagli Isa con il precedente D.M. 02.2.2021. Sussiste comunque l'obbligo di compilare il modello anche se solamente per fini statistici.
- Inoltre, sono stati approvati i correttivi anti-Covid per i contribuenti ai quali si applicano gli indicatori sul periodo d'imposta 2020. Si tratta di correttivi straordinari "Covid" finalizzati a modificare i calcoli Isa per rendere il voto finale più aderente alla realtà economica vissuta nel 2020 (una versione "aggiornata" dei correttivi anticrisi previsti dai precedenti studi di settore).

PROROGA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI

- Agid (Agenzia per l'Italia digitale), con determinazione n. 371 del 18.05.2021, ha prorogato al 1.01.2022 il termine a decorrere dal quale sarà obbligatoria l'adozione delle linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici predisposte da Agid.

NOTA DI VARIAZIONE NEL REVERSE CHARGE

- Con la risposta all'interpello n. 308/2021 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che se viene meno, in tutto o in parte, un'operazione assoggettata all'Iva con meccanismo dell'inversione contabile, il diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione, cartacea o elettronica, spetta al cessionario/committente che ha assolto l'imposta.
- È ininfluenza, a tale scopo, il fatto che il fornitore estero abbia semplicemente dato corso alla risoluzione del contratto e restituito il corrispettivo, senza emettere alcun documento a storno della fattura originaria.

RITENUTE D'ACCONTO A PROFESSIONISTA

- Con la risposta all'interpello n. 312/2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è assoggettato a ritenuta a titolo d'acconto il corrispettivo dovuto per prestazioni di consulenza aziendale effettuate da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese con partita Iva.

REATO OMESSO VERSAMENTO IVA

- Nella determinazione della soglia di € 250.000, al superamento della quale l'omesso versamento dell'Iva può costituire reato, si tiene conto dell'imposta dovuta e non versata per l'anno di riferimento, e non soltanto del debito a conguaglio emergente in sede di dichiarazione annuale.
- Concorrono alla soglia, quindi, anche i debiti periodici, ancorché scomputati nella liquidazione finale in quanto formano oggetto di riscossione autonoma da parte dell'amministrazione finanziaria, sulla base delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche.

**Notizie in sintesi (segue)****RIMBORSI
DEL MODELLO
730**

- Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 24.05.2021, n. 125708 fornisce gli indicatori che possono far scattare il blocco dei rimborsi del modello 730/2021, quali:
 - lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
 - la presenza di altri elementi di rilevante incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni (quelli che confluiscono nella precompilata) o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
 - la presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

**AGGIORNATI
GLI ELENCHI
PER SCAMBIO
DI DATI FINANZIARI**

- Il D.M. Economia del 26.04.2021, pubblicato in G.U. 12.05.2021, aggiorna gli elenchi dei Paesi interessati dallo scambio di informazioni finanziarie con l'Italia. Curaçao, che era già nella lista degli Stati che fornivano dati all'Italia (elenco D), entra anche nella lista degli Stati ai quali devono essere fornite informazioni dal nostro Paese (elenco C) a partire dal 2021 per il 2020.
- Doppio ingresso anche per il Perù che scambierà, sempre a partire dal 2021, informazioni finanziarie da e verso il nostro Paese.

**IVA SUGLI ACQUISTI
INDETRAIBILE SE
NON C'È CERTEZZA
DEL COMPENSO**

- La Cassazione afferma che l'incertezza del compenso a fronte dell'esecuzione del servizio spezza il nesso fra prestazione e controprestazione e, dunque, pone l'operazione fuori "dall'area dell'imponibilità".
- Il caso riguarda una società che detraeva l'imposta sui servizi acquistati da un'altra impresa del gruppo per rendere prestazioni al fine di migliorare l'organizzazione delle proprie controllate estere. Tali prestazioni erano però addebitate solo al raggiungimento, entro una certa data, di determinate performance e obiettivi da parte delle società estere.

**CONTESTAZIONE
PER QUERELA
DELLA CARTELLA
ESATTORIALE
RICEVUTA
A MEZZO POSTA**

- La Corte di appello di Milano ha affermato che in caso di notifica di cartella esattoriale (o di altro atto impositivo) a mezzo del servizio postale, il contribuente che voglia contestare il fatto che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non sia a lui riconducibile è obbligato a proporre querela di falso dinanzi al Tribunale, stante la natura di atto pubblico delle affermazioni riportate nella ricevuta.

**RESPONSABILITÀ
PER OMISSIONI DEL
COMMERCIALISTA**

- La Cassazione ha affermato che il contribuente deve pagare le sanzioni fiscali per l'omesso versamento delle imposte anche quando il commercialista delegato ha ottemperato in malafede. Solo le ricevute false salvano il cliente dalla responsabilità verso l'Erario.

**PROFESSIONISTI E
CONSERVAZIONE
DEI DATI IN OTTICA
PRIVACY**

- In tema di privacy, il professionista deve valutare la finalità e la durabilità dei dati acquisiti di clienti e collaboratori.
- Per esempio, nel caso in cui un commercialista conservi la documentazione fiscale del proprio cliente e giunga a scadenza il periodo di accertamento da parte del Fisco, non è più necessario conservare i dati comprovanti la correttezza del suo operato (e di quello del cliente) e, pertanto, è richiesta la cancellazione.

**SEQUESTRO DEL
CONTO CORRENTE
CON DELEGA**

- La Cassazione ha aderito al principio per cui la titolarità di una delega a operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12-bis D. Lgs. 74/2000, ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.
- Tale delega, non corredata da limitazioni di sorta, costituisce, ai fini della operatività del sequestro in capo al delegato, una presunzione di disponibilità effettiva non assoluta bensì relativa.

**CERTIFICATI
DI ORIGINE
DELLE MERCI**

- Con la circolare n. 16/2021 l'Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori istruzioni in materia di procedure di rilascio dei certificati attestanti l'origine delle merci. In relazione alla proroga dello stato di emergenza sanitaria, è stato confermato l'utilizzo della modalità di c.d. "previdimazione" dei certificati EUR1, EURMED e A.TR fino al 31.07.2021.
- La pratica della "previdimazione" è superata, invece, con riferimento alle esportazioni dall'Italia verso la Confederazione Elvetica, in considerazione dei risultati positivi finora conseguiti dalla procedura sperimentale EUR1 "full digital" applicabile, a decorrere dal 15.03.2021, limitatamente alle suddette operazioni.

**PREAVVISO
BONARIO
DELL'INAIL**

- L'Inail ha illustrato il nuovo sistema di preavviso bonario che sarà inviato ai debitori per i premi non versati prima di notificare l'avviso di pagamento.
- Il sistema prevede nello specifico che, in luogo del preavviso delle note di verifica dell'autoliquidazione, che fornivano indicazione relativamente ai soli debiti per mancato pagamento dell'ultima autoliquidazione, l'Inail invii ai consulenti e intermediari del debitore un preavviso di pagamento (c.d. «preavviso bonario») con tutti i debiti dell'impresa, sia riferiti all'ultima autoliquidazione sia ad altre richieste di premi e accessori.



APPROFONDIMENTO

Nuovi contributi a fondo perduto (Decreto Sostegni-bis)

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data del **26.05.2021** e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

**CONTRIBUTO
A FONDO
PERDUTO
AGGIUNTIVO**

- Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella **misura del 100% del contributo già riconosciuto** ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021, ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
- Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 7, 1° p., 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.

**CONTRIBUTO
A FONDO
PERDUTO
ALTERNATIVO**

- Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- Il contributo è **alternativo al contributo a fondo perduto aggiuntivo**.
- I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, abbiano beneficiato del contributo aggiuntivo del 100%, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo. In tal caso, il contributo aggiuntivo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere ai sensi della presente disposizione. Se dall'istanza per il riconoscimento del presente contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto al contributo aggiuntivo, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.
- Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
- Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**.
- Il contributo alternativo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1.04.2020 al 31.03.2021** sia inferiore **almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto **applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 come segue:
 - a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a € 100.000;**
 - b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;**
 - c) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;**
 - d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;**
 - e) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni.**
- Per i soggetti che **non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021**, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 come segue:
 - a) **90%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a € 100.000;**
 - b) **70%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;**
 - c) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;**
 - d) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;**
 - e) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni.**
- Per tutti i soggetti, l'importo del contributo alternativo **non può essere superiore a € 150.000**.
- Il contributo alternativo **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
- A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del casetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.



Nuovi contributi a fondo perduto (Decreto Sostegni-bis) **(segue)**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO (segue)

- L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».
- Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva l'istanza può essere presentata esclusivamente **dopo la presentazione della comunicazione riferita al 1° trimestre 2021**.
- Ai fini del contributo alternativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO BASATO SUL PEGGIORAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI

- Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- Il nuovo contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
- Il nuovo contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi o **compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**.
- Il nuovo contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'Economia.
- L'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato **applicando la percentuale** che sarà definita con decreto ministeriale **alla differenza del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 25 D.L. 34/2020, degli artt. 59 e 60 D.L. 104/2020, degli artt. 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020, dell'art. 2 D.L. 172/2020, dell'art. 1 D.L. 41/2021 e dei contributi aggiuntivo e alternativo di cui al presente D.L. 73/2021.
- Per tutti i soggetti l'importo del nuovo contributo **non può essere superiore a 150.000 euro**.
- Il nuovo contributo **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
- A scelta irrevocabile del contribuente il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Al fine di ottenere il nuovo contributo a fondo perduto soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.
- L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
- L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio utili per il calcolo del peggioramento del risultato economico di esercizio e dell'importo del contributo.
- L'istanza per il riconoscimento del nuovo contributo può essere trasmessa solo se **la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021**.
- Ai fini del nuovo contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.
- L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO RESIDUALE

- Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'Economia, le eventuali risorse non utilizzate per il contributo aggiuntivo e il contributo alternativo, nonché le eventuali risorse non utilizzate per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti **titolari di reddito agrario** di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai **oggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 o del contributo alternativo.
- Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e ogni elemento necessario all'attuazione della presente disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia.



Principali novità degli ISA 2021

Per il periodo d'imposta 2020 gli Isa sono stati oggetto di diversi aggiornamenti. Con il D.M. 2.02.2021 sono state previste alcune nuove esclusioni, poi ampliate con l'intervento del D.M. 30.04.2021. Sempre il D.M. 30.04.2021 ha aggiornato i correttivi congiunturali, che interessano sia gli indicatori elementari che di affidabilità, tenendo conto degli effetti della pandemia da Covid-19 e, conseguentemente, aggiornato con essi il software "Il Tuo Isa 2021". Con i provvedimenti emessi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate (28.01.2021, prot. 27444/2021 e 23.04.2021, prot. 102484/2021) sono state approvate le specifiche tecniche.

ESCLUSIONI PREVISTE DALL'ART. 9 D.M. 30.04.2021

- Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, gli Isa, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell'allegato 12.
- La metodologia seguita per individuare l'ulteriore ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale è riportata nell'allegato 13.
- I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sulla base di quanto disposto, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti.

MOTIVAZIONI Allegato 13

- I criteri seguiti per l'individuazione, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, di una ulteriore ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli ISA sono stati individuati in continuità logica con le 3 nuove cause di esclusione già disciplinate con il D.M. 2.02.2021.
- Al fine di individuare le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA sono state utilizzate le informazioni relative ai contribuenti:
 - che hanno applicato gli ISA per il periodo d'imposta 2019;
 - che hanno presentato il modello per la trasmissione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative agli anni d'imposta 2019 e 2020 (LIPE);
 - che sono presenti nell'archivio delle fatturazioni elettroniche relative agli anni d'imposta 2019 e 2020.
- Al riguardo, il numero di contribuenti che risulta avere applicato gli ISA nel periodo d'imposta 2019 è pari a 2.740.641. Per l'87,48% di tali contribuenti è stato possibile analizzare la variazione osservata dell'ammontare delle operazioni attive nell'anno d'imposta 2020 rispetto all'anno d'imposta 2019 con riferimento alle informazioni contenute nel modello LIPE. Inoltre, per il 72,91% dei contribuenti che hanno applicato gli ISA nel periodo d'imposta 2019, è stato possibile analizzare la variazione osservata dell'ammontare delle operazioni attive tra gli anni d'imposta 2020 e 2019 come desunto dalle informazioni derivanti dalle banche dati della FE.
- L'analisi di tale campione di soggetti ha consentito di individuare le categorie di operatori economici per le quali si osservavano effetti più diffusi in termini di contrazione delle operazioni attive. In particolare, sono state individuate le attività economiche per le quali più della metà della platea presentava nel 2020 una contrazione superiore al 33% delle operazioni attive rispetto all'anno d'imposta precedente.
- Sono stati pertanto identificati i codici attività per i quali risultava verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 1. oltre metà dei contribuenti, tra quelli che hanno presentato le liquidazioni periodiche Iva, presenta una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive del 2020 rispetto a quelle del 2019, superiore al 33%;
 2. oltre metà dei contribuenti, tra quelli che hanno trasmesso fatture elettroniche, presenta una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive del 2020 rispetto a quelle del 2019, superiore al 33%.

1 giugno 2021



Principali novità degli ISA 2021 (segue)

ESCLUSIONI PREVISTE DAL D.M. 2.02.2021

- Il D.M. 2.02.2021 ha disposto, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, l'esclusione dall'applicazione degli Isa per i seguenti soggetti:
 - coloro che hanno subito una **diminuzione dei ricavi** oppure dei compensi pari ad almeno il 33%, nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta 2019;
 - coloro che hanno **aperto la partita Iva** dal 1.01.2019;
 - coloro che esercitano, in maniera prevalente, le **attività economiche individuate dai codici attività elencati nell'apposito elenco**, la cui causa di esclusione è direttamente correlata a precedenti disposizioni che hanno imposto la sospensione delle attività economiche. L'elenco dei codici attività interessati dalla causa di esclusione è stato individuato in base alle attività che sono state sottoposte alle misure restrittive di sospensione previste dai D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020 (tali attività sono rappresentate da quelle che sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, a ulteriori sospensioni, che si sono sommate alle chiusure definite nei D.P.C.M. del 9.03, del 11.03 e del 22.03.2020.

CORRETTIVI CONGIUNTURALI D.M. 30.04.2021

- Il D.M. 30.04.2021 ha, inoltre, previsto dei correttivi congiunturali che interessano sia gli indicatori elementari sia di affidabilità, che riguardano i soggetti che dovranno applicare gli Isa (vedasi Allegato n. 5).
- A livello generale, i correttivi congiunturali si basano su 3 fattori:
 - 1) **giornate di chiusura** differenziate per ciascun codice Ateco;
 - 2) **diminuzione dei ricavi** e dei compensi dichiarati al periodo d'imposta precedente;
 - 3) **contrazione della produttività** del settore economico di appartenenza.
- L'indicatore "**Durata delle scorte**" è stato oggetto di uno specifico intervento al fine di tenere in considerazione il possibile aumento del magazzino dovuto alla contrazione delle vendite.

APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Provv.
Ag. Entrate
23.04.2021,
prot.
102484/2021

- Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.01.2021, prot. 27444/2021, specificamente nei punti 5 e 6, sono indicate le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati. Nel provvedimento si rinvia ad un successivo provvedimento per l'indicazione delle specifiche tecniche secondo cui predisporre ovvero rendere disponibili i file necessari alla procedura di acquisizione di tali ulteriori dati.
- Con il provvedimento 23.04.2021, prot. 102484/2021 sono individuate le specifiche tecniche con cui predisporre i file:
 - di cui al punto 5.1 del provvedimento Agenzia Entrate 28.01.2021, contenente l'elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati;
 - di cui al punto 5.2 del provvedimento Agenzia Entrate 28.01.2021, contenente l'elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento.
- Il provvedimento individua altresì le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file di cui al punto 5.4 del provvedimento Agenzia Entrate 28.01.2021, contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2020.

SOFTWARE "IL TUO ISA 2021" Art. 7 D.M. 30.04.2021

Il programma informatico "Il Tuo ISA 2021", realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli ISA, tiene conto delle modifiche apportate agli indici stessi.

[ATTIVITÀ ESCLUSE – ALLEGATO 12](#)



STRUMENTI OPERATIVI

Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio

Il bilancio di esercizio impone il calcolo del carico fiscale per determinare le imposte correnti di competenza, il relativo debito o credito nei confronti dell'Erario e la conseguente gestione contabile e finanziaria. Si propone una check list per controllare i principali elementi fiscali che richiedono una valutazione agiuntiva in sede di determinazione della base imponibile.

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO

Descrizione	Verifiche	Si	No	Non pres.	Osservazioni
Principi generali	I componenti positivi e negativi sono stati imputati al conto economico in base al principio di competenza, inerenza e oggettiva determinabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono stati controllati i componenti di reddito deducibili per cassa (compensi amministratori, imposte, quote associative, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono stati considerati nel calcolo del reddito imponibile anche i ricavi eventualmente non inseriti nel conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono stati esclusi dal calcolo del reddito imponibile i costi non inseriti nel conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I crteri di valutazione sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La valutazione è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valore delle immobilizzazioni	Il costo delle immobilizzazioni è stato contabilizzato comprendendo gli oneri accessori di diretta imputazione e l'eventuale parte di Iva non recuperata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Le svalutazioni sono state rese indeducibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I componenti positivi e negativi relativi agli immobili non strumentali, di cui all'art. 90 Tuir, sono stati considerati irrilevanti ai fini fiscali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ammortamento	Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono state calcolate in base alle aliquote previste dal D.M. 31.12.1988?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gli ammortamenti sono stati calcolati sui beni entrati in funzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	L'avviamento è stato acquistato a titolo oneroso o deriva da operazioni straordinarie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La quota di ammortamento dedotta dell' avviamento è non superiore a 1/18 del costo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La quota dedotta dei marchi è non superiore a 1/18 del costo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La quota di ammortamento dedotta dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno , dei brevetti industriali è non superiore al 50%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Per i nuovi beni strumentali acquistati nell'anno le quote di ammortamento sono state dedotte maggiorandole della relativa percentuale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi è stato contabilizzato il relativo nuovo credito d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La quota di ammortamento dedotta dei diritti di concessione è stata calcolata in relazione alla durata stabilita nel contratto o dalla legge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	L'ammortamento dei terreni e relativa quota capitale dei canoni di leasing sono stati considerati indeducibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	È stato effettuato l'ammortamento in misura inferiore a quella stabilita per effetto della sospensione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La parte di costo non ammortizzata e non dedotta nell'esercizio di competenza è stata recuperata negli esercizi successivi, non oltre il limite dei coefficienti fiscali previsti per ogni esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Per i beni di valore inferiore a € 516,46 è stato dedotto integralmente l'ammortamento nell'esercizio di sostenimento del costo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Insussistenze e sopravvenienze su cespiti	In caso di furto di cespiti, il costo non ancora ammortizzato è stato considerato deducibile dal reddito di impresa, come insussistenza solo se l'evento è dimostrabile tramite idonea documentazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se esistono polizze assicurative, il risarcimento è stato contabilizzato nelle sopravvenienze attive?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rivalutazione dei beni	Se negli esercizi precedenti sono state operate rivalutazioni solo ai fini civili, è stata determinata la quota indeducibile ai fini fiscali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Si è fruito della rivalutazione nel 2020 e per quali beni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Con effetti solo civilistici o anche fiscali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Plusvalenze e minusvalenze	La plusvalenza derivante dalla cessione di immobilizzazioni è stata rateizzata (in presenza dei requisiti previsti)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue)

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)					
Descrizione	Verifiche	Sì	No	Non pres.	Osservazioni
Spese di manutenzione	Le spese di manutenzione straordinaria sono state imputate a incremento del costo dei beni cui si riferiscono?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono state verificate le esatte registrazioni delle manutenzioni su beni di terzi e dei contratti di assistenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	È stato verificato il rispetto del plafond del 5% per la deduzione delle spese di manutenzione ordinaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Partecipazioni	Sono detenute partecipazioni in società residenti all'estero white list?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	E in società residenti all'estero black list?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	È stata verificata la presunzione di esterovestizione per le società residenti all'estero?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Il reddito delle società Cfc è stato imputato secondo le disposizioni previste?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono state individuate le partecipazioni che godono del regime Pex ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	In caso di cessione di partecipazioni Pex, è stata effettuata la variazione in diminuzione del 95% sulla plusvalenza realizzata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	In caso di cessione di partecipazioni non Pex, le plusvalenze e le minusvalenze sono state considerate imponibili o deducibili ai fini delle imposte dirette?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autoveicoli	L'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli superiori a 350 c.c.) e dei relativi componenti e ricambi non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione è stata detratta nella misura del 40% ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La detrazione Iva al 100% è stata applicata, ai veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, quando sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Per i transiti stradali l'Iva è stata ammessa in detrazione nella stessa misura dell'imposta relativa all'acquisto del bene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I costi di acquisto, gestione e manutenzione delle autovetture, ciclomotori e motocicli inerenti all'attività d'impresa, arte o professione sono stati considerati deducibili al 20% , nei limiti di importo previsti dal Tuir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I costi dei beni utilizzati esclusivamente in modo strumentale nell'attività d'impresa sono stati considerati deducibili al 100% ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Per gli agenti di commercio i costi di acquisto, gestione e manutenzione sono stati considerati deducibili per l'80% del loro ammontare, con i limiti d'importo previsti dal Tuir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	L'autovettura concessa al dipendente in uso promiscuo è stata considerata deducibile nel limite del 70% dei costi, senza alcun limite di spesa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Se i mezzi di trasporto sono utilizzati in locazione o noleggio, sono rispettati i limiti di deducibilità dei relativi canoni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	In caso di cessione di veicoli, la plusvalenza o minusvalenza è stata calcolata nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Leasing	Il costo dei canoni per i contratti stipulati dal 29.04.2012 è stato ammesso in deduzione in un periodo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento, corrispondente al coefficiente di ammortamento ordinario, stabilito in relazione all'attività esercitata dall'impresa (tra 11 e 18 anni per gli immobili)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per i contratti stipulati dal 29.04.2012 relativi alle autovetture delle imprese la deducibilità è stata calcolata per un periodo non inferiore all'intero periodo di ammortamento (48 mesi)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato rilevato l'eventuale risconto attivo in base al principio di competenza?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stata evidenziata la quota parte di oneri finanziari per il calcolo della base imponibile Irap e del valore deducibile ai fini Ires?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si è fruito della moratoria dei leasing, evidenziando per competenza i relativi interessi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue)

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)					
Descrizione	Verifiche	Sì	No	Non pres.	Osservazioni
Leasing (segue)	È stato calcolato il valore attuale delle rate non scadute, l'onere finanziario teorico, il valore del bene in leasing e le quote teoriche di ammortamento per la evidenziazione in nota integrativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono state controllate le eventuali cessioni di contratti di leasing?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La quota capitale relativa al terreno è stata considerata indeducibile fiscalmente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Per i nuovi beni strumentali acquisiti in leasing nell'anno i canoni di locazione finanziaria sono stati dedotti maggiorandoli della relativa percentuale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Crediti	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi è stato contabilizzato il relativo nuovo credito d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	L'ammontare dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti stanziato è superiore allo 0,50% dei crediti ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Esiste la suddivisione tra fondo svalutazione crediti deducibile e fondo non deducibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	L'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti ha superato il 5% dei crediti risultanti a fine esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono stati dedotti i crediti di modesto importo (€ 2.500,00/€ 5.000,00) scaduti da almeno 6 mesi, i crediti prescritti e i crediti cancellati dal bilancio, in applicazione dei principi contabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rimanenze	Sussiste documentazione a supporto delle perdite su crediti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Le rimanenze sono state valutate in base all'art. 92 Tuir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Patrimonio netto	Le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale sono valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti o liquidati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Le riserve di utili sono state distinte tra quelle generate con utili realizzati fino al 31.12.2007, dal 1.01.2008 fino al 2016, nel 2017 e dal 2018 ai fini della tassazione in capo ai soci e alla compilazione della certificazione dei dividendi erogati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dividendi	Nella distribuzione di riserve, sono state rispettate le presunzioni di prioritaria distribuzione e le disposizioni sulle riserve in sospensione d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono state correttamente applicate le ritenute sui dividendi distribuiti distinguendo tra soci qualificati e non qualificati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono stati percepiti dividendi, con eventuale ripresa parziale ai fini Ires (variazione in diminuzione pari al 95%)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I dividendi percepiti da società residenti in Paesi black list sono stati considerati imponibili al 100%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fondi	I dividendi incassati da società Cfc sono stati esclusi da tassazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	L'accantonamento a fondo rischi e oneri effettuato presenta i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio superano rispettivamente il 30% e il 70% degli impegni assunti nell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese di rappresentanza	Sono suddivisi per anno di formazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono stati verificati i requisiti di inerenza e congruità delle spese ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Le spese di rappresentanza sono state ammesse in deduzione nel limite commisurato all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, relativa allo stesso periodo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono state dedotte le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese di telefonia mobile	Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande (anche se classificabili spese di rappresentanza) sono considerate deducibili nella misura del 75%, purché inerenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Il costo di acquisto del telefono cellulare e le relative spese di esercizio (manutenzioni, riparazioni, canoni fissi, consumi, ammortamenti, ecc.) sono stati considerati deducibili nella misura del 80%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La relativa Iva è stata considerata detraibile nella misura del 50%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gli oneri relativi a telefoni cellulari utilizzati su veicoli adibiti al trasporto merci, nei limiti di un telefono per veicolo, di proprietà di autotrasportatori iscritti al relativo Albo sono stati dedotti al 100%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue)**

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)					
Descrizione	Verifiche	Si	No	Non pres.	Osservazioni
Spese di telefonia fissa	I costi di acquisto della telefonia fissa [compresi il software, i beni utilizzati per la connessione telefonica (modem, router), esclusi i costi relativi al Pc] e le relative spese di impiego e manutenzione sono stati considerati deducibili nella misura dell'80%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La relativa Iva è stata considerata detraibile nella misura del 100%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese per prestazioni di lavoro	I compensi agli amministratori e relativi contributi (da recuperare ai fini Irap) sono stati considerati in base al principio di cassa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I compensi per lavoro interinale sono stati distinti tra costi del personale e compensi per la prestazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Le eventuali prestazioni occasionali (non deducibili ai fini Irap) eccedono il limite di € 5.000,00 (per l'assoggettamento a contribuzione previdenziale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I costi relativi alle assicurazioni obbligatorie, spese relative agli apprendisti, spese sostenute per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, spese sostenute per i soggetti disabili, costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e i costi relativi ai contratti a tempo indeterminato sono stati considerati deducibili ai fini Irap?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I rimborsi delle spese di vitto e alloggio, nonché le spese di trasporto sostenute da dipendenti o collaboratori per le trasferte sono stati considerati deducibili nei limiti previsti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Si è dedotta, ai fini Irap, la quota delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Le liberalità a favore dei dipendenti non eccedono il limite di esenzione per ciascun dipendente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altri oneri fiscali	È stato dedotto il 60% dell'Imu versata per gli immobili strumentali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Si è verificato se esistono interessi passivi in deducibili, ai sensi dell'art. 96 Tuir, mediante il confronto dell'eccedenza rispetto agli interessi attivi con il 30% del Rol in base alle nuove disposizioni previste dal 2019?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Esistono riporti dall'esercizio precedente di interessi passivi o Rol?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Esiste un'eccedenza di interessi passivi, interessi attivi o di Rol da rinviare al futuro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Se si è fruito della moratoria, i relativi interessi passivi sono stati considerati ai fini della deducibilità con il nuovo Rol fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono state considerate le differenze su cambi realizzate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono state escluse le differenze su cambi non realizzate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono state considerate in deducibili le imposte per le quali la norma stabilisce tale trattamento fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono state considerate in deducibili eventuali sanzioni amministrative e pene pecuniarie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	È stato effettuato il test di operatività per le società di comodo, ovvero si è verificato se si rientra in una delle cause di disapplicazione o esclusione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	La società è considerata non operativa per effetto delle perdite conseguite nel precedente quinquennio, ovvero in 4 periodi d'imposta e nel restante ha conseguito un reddito inferiore a quello minimo presunto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono stati verificati i presupposti per la deducibilità delle spese per operazioni commerciali effettuate con Paesi black list?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	È stata raccolta la documentazione che attesta l'esistenza di cause esimenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state individuate le società controllate/collegate residenti in paesi a fiscalità privilegiata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sono stati controllati i valori deducibili ai fini Irap in base al metodo utilizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Agevolazioni	Le erogazioni liberali e gli oneri di utilità sociale sono contenuti nei rispettivi limiti di deducibilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono stati verificati i requisiti per fruire dell'aiuto alla crescita economica (Ace), che esclude dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile a nuovi apporti di capitale di rischio (anche per i soggetti Irap)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I contributi in c/esercizio contabilizzati per effetto delle agevolazioni Covid, sono stati considerati non imponibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	È stata evidenziata la sopravvenienza attiva generatasi per il mancato versamento del saldo Irap 2019, consentito per l'emergenza Covid?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Perdite fiscali	Si è verificato se risultano perdite pregresse illimitatamente riportabili dalla precedente dichiarazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Le perdite pregresse sono state compensate con l'eventuale imponibile dell'esercizio del limite dell'80%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**CHECK LIST CONTROLLI FISCALI BILANCIO (COMPILABILE)**



Check list Assirevi per controlli sui bilanci

Assirevi ha messo a disposizione sul proprio sito Internet una serie di check list di controllo relative al bilancio di esercizio. In tali schede sono segnalate alcune peculiarità che interessano le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

PARTE GENERALE		Si	No	N/A	
Composizione del bilancio di esercizio					
1)	Art. 2423, c.1, CC, OIC 11.5, OIC 12.4	Il bilancio d'esercizio è costituito da:			
		- stato patrimoniale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- conto economico;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nota integrativa;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- rendiconto finanziario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.5	Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.			
	OIC 12.6	Il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall'articolo 2425-ter del Codice Civile è disciplinato nell'OIC 10 "Rendiconto finanziario".			
	OIC 12.7	Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del Codice Civile, da altre norme del Codice Civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di legge diverse dal Codice Civile.			
2)	Art. 2428, c.1, CC	Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione?			
3)	OIC 11.15	Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati seguiti i seguenti postulati:			
		a) prudenza;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) prospettiva della continuità aziendale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) rappresentazione sostanziale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) competenza;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) costanza nei criteri di valutazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		f) rilevanza;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) comparabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4)	Art. 2423-bis, c.1, CC	Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi:			
	OIC 11.16 OIC 11.21	- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.1 bis, CC OIC 11.25	- la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.18	- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.3, CC OIC 11.29	- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 11.32	Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.			
	Art. 2423-bis, c.4, CC OIC 11.18	- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.5, CC OIC 11.17	- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.6, CC OIC 11.33	- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.33	Deroghe al principio di immodificabilità sono consentite in casi eccezionali.			
5)	Art. 2423-bis, c.2, CC	In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, la nota integrativa riporta i motivi della deroga e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?			
	Art. 2423, c.2, CC OIC 11.6	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.			
6)	Art. 2423, c.3, CC OIC 11.11	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo?			

- omissis -



[CHECK LIST ASSIREVI PER CONTROLLI SUI BILANCI](#)



[ADDENDUM RELATIVO AI DOCUMENTI INTERPRETATIVI PUBBLICATI DALL'OIC IN DATA 11.03, 31.03 E 14.04.2021](#)



Liste di controllo informazioni integrative al bilancio IAS

Per i soggetti las Assirevi ha reso disponibile:

- [lista di controllo delle informazioni integrative \(disclosures\) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali \(las/lfrs\), così come omologati \("endorsed"\) dall'Unione Europea \(UE\);](#)
- [lista di controllo delle informazioni da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali \(las/lfrs\), così come omologati \("endorsed"\) dall'Unione Europea \(UE\);](#)
- [addendum relativo ai documenti omologati dalla UE in data 15.12.2020 e 13.01.2021.](#)

Generale			Si	No	N/A
	IAS 1.31	Un'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.			
	IAS 1.30A	Nell'applicare lo IAS 1 e gli altri IFRS, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze per decidere in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti.			
	IAS 1.7	<p>Con il regolamento (UE) 2019/2014 del 29 novembre 2019, l'Unione Europea ha omologato il documento "Definizione di rilevante (modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8)", da applicare obbligatoriamente a partire dagli esercizi che iniziano da o dopo il 1.01.2020.</p> <p>Di seguito la definizione di "rilevante" inclusa nello IAS 1.7:</p> <p>"Un'informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio.</p> <p>La rilevanza dipende dalla natura o dall'entità dell'informazione, o da entrambe. L'entità valuta se l'informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio, considerato nel suo insieme.</p> <p>L'informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei bilanci, un effetto analogo a quello dell'omissione o dell'errata indicazione della medesima informazione. Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono portare all'occultamento di informazioni rilevanti:</p> <p>a) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio, ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro;</p> <p>b) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è disseminata nel bilancio in maniera frammentaria;</p> <p>c) voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato;</p> <p>d) voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e</p> <p>e) la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l'utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti.</p> <p>Per valutare se sia ragionevole presumere che un'informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il bilancio è necessario che l'entità prenda in considerazione le caratteristiche di questi utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell'entità stessa.</p> <p>Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi."</p>			
1)	IAS 1.49	Un'entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nel medesimo documento pubblicato.			
2)	IAS 1.10	Il bilancio include e identifica chiaramente:			
		h) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;			
		i) un prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;			
		j) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;			
		k) un rendiconto finanziario dell'esercizio;			
		l) note che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;			
	IAS 1 38-38A	m) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1 (vedi punti 12-14);			
	IAS 1 40A-40D	n) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente quando un'entità:			
		- applica un principio contabile retroattivamente; o			
		- ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio; oppure			
		- riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D dello IAS 1 (vedi punto 15).			

- omissis -

**Liste di controllo bilancio consolidato**

Assirevi ha reso disponibile la [“Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato”](#), predisposta a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell'attività di revisione. Ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili e, in alcune circostanze, sulla base del giudizio professionale del revisore, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie. La forma, il contenuto e l'ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell'ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a farle proprie adattandole opportunamente alle particolarità dell'incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell'attività dell'impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.

SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI			
Documento	Titolo	Data	
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare	26.10.2005	
OIC 4	Fusione e scissione	24.01.2007	
OIC 8	Le quote di emissione dei gas a effetto serra	7.02.2013	
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	22.12.2016	
OIC 10	Rendiconto finanziario	22.12.2016	
OIC 11	Finalità e postulati del bilancio d'esercizio	22.03.2018	
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio	22.12.2016	*
OIC 13	Rimanenze	22.12.2016	*
OIC 14	Disponibilità liquide	22.12.2016	
OIC 15	Crediti	22.12.2016	
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	22.12.2016	*
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	22.12.2016	*
OIC 18	Ratei e risconti	22.12.2016	
OIC 19	Debiti	22.12.2016	*
OIC 20	Titoli di debito	22.12.2016	
OIC 21	Partecipazioni	22.12.2016	*
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione	22.12.2016	
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	22.12.2016	*
OIC 25	Imposte sul reddito	22.12.2016	*
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	22.12.2016	
OIC 28	Patrimonio netto	22.12.2016	**
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	22.12.2016	*
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto	22.12.2016	
OIC 32	Strumenti finanziari derivati	22.12.2016	* **
OIC 33	Passaggio ai principi contabili nazionali	25.03.2020	
Note	* Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29.12.2017 ** Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 28.01.2019		

DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI LEGGE		
Documento	Titolo	Data
Documento interpretativo n. 4	D.L. 23.10.2018, n. 119 (convertito con L. 17.12.2018, n. 136) “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.	Aprile 2019
Documento interpretativo n. 5	L. 30.12.2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa”.	Aprile 2019
Documento interpretativo n. 6	D.L. 8.04.2020, n.23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”.	Giugno 2020

- omissis -

**Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari**

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un utile strumento per la compilazione del quadro RS del modello Redditi PF, ai fini di ottemperare agli obblighi informativi richiesti.

Aldo Rossi		Dal 1.01.2020 al 31.12.2020
Obblighi informativi sull'attività svolta		
Pagamento di prestazioni per le quali non viene effettuata la ritenuta alla fonte		
Rigo	Codice fiscale	Reddito
RS371		
RS372		
RS373		
Obblighi informativi sui costi - Attività d'impresa		
Rigo	Descrizione	N./importo
RS375	N° mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività.	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci.	
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties).	
RS378	Spese per l'acquisto di carburante per autotrazione.	
Obblighi informativi sui costi - Attività lavoro autonomo		
Rigo	Descrizione	N./importo
RS381	Consumi (telefono, energia elettrica, carburante autoveicoli).	



[COMPILAZIONE QUADRO RS CONTRIBUENTI FORFETTARI \(COMPILABILE\)](#)

Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un'utile strumento per la compilazione del quadro LM del Modello Redditi.

Aldo Rossi Dal 1.01.2020 al 31.12.2020

RICAVI					
N. Prot.	Descrizione	Importo	Importo imponibile	Contr. previdenz. 4%	% Inerenza
1	Bianchi Luigi	728,00	700,00	28,00	100%
2	Neri Franco	520,00	500,00	20,00	100%
3	Verdi Antonio	863,20	830,00	33,20	100%
4	Viola Carlo	790,40	760,00	30,40	100%
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Totale		2.901,60	2.790,00	111,60	

Contributi previdenziali pagati nell'anno	Importo F24
Acconto gestione separata 16.06.2020	250,00
Acconto gestione separata 30.11.2020	250,00
Totale	500,00

Ricavi/Compensi (al lordo dei contributi previdenziali 4%)	2.901,60
x coefficiente redditività % (vedi "Tabella Settori")	67%
- contributi previdenziali	500,00
- perdite pregresse	-
Reddito	1.444,07

TABELLA SETTORI		
Gruppo di settore	Soglia ricavi/compensi ¹	Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	€ 65.000,00	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	€ 65.000,00	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	€ 65.000,00	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	€ 65.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	€ 65.000,00	86%
Intermediari del commercio	€ 65.000,00	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	€ 65.000,00	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	€ 65.000,00	78%
Altre attività economiche	€ 65.000,00	67%

Nota¹

- Dal 2020 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere, o permanere, al regime forfettario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000,00, sempre che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi.
- In stessa data è stata reintrodotta la clausola di esclusione inerente il limite (pari a € 30.000) circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati, nel periodo precedente.



[COMPILAZIONE QUADRO LM CONTRIBUENTI FORFETTARI \(COMPILABILE\)](#)



Scheda raccolta dati per calcolo Imu

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela dello Studio. La legge di Bilancio 2020 ha previsto un riordino nella normativa in materia di tributi locali. In particolare, Imu e Tasi sono state accorpate e l'intera disciplina inclusa in unico testo normativo.

Raccolta dati per calcolo Imu		Anno	2021
Dati contribuente	Cognome/Ragione sociale	Verdi	
	Nome	Luca	
	Via	Milano, n. 188	
	Comune	46042 Castel Goffredo (MN)	

Dati fabbricati										
Comune - Via	Dati catastali			Rendita catastale	Giorni possesso		% possesso	Utilizzo ¹	Casi particolari ²	Casi particolari Imu ³
	Fg.	Mapp.	Sub.		Dal	Al				
C.G. - Via Milano, 188	10	22	4	542,28	1.01	31.12	100	1	/	/
C.G. - Via Milano, 190	10	22	6	65,37	1.01	31.12	100	2	/	/

Nota ¹	(1) Abitazione principale	(2) A disposizione	(3) Locato	(4) Locato equocanone
	(5) Pertinenza abitazione principale	(6) Uso promiscuo	(8) Locato a canone concordato	
	(9) Altro (specificare)	(10) Comodato a familiari con contratto registrato	(11) Abitazione principale parte locata a canone libero	
Nota ²	(1) Abitazione principale parte locata a canone concordato	(14) Immobile Regione Abruzzo in locazione a soggetti colpiti dal sisma	(15) Immobile Regione Abruzzo in comodato a soggetti colpiti dal sisma	
	(1) Immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici.	(3) Immobile inagibile per altre cause.	(4) Immobile a uso abitativo locato con canoni non percepiti.	
	(5) Immobile posseduto in comproprietà dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari.	(11) Cedolare secca.		
Nota ³	(1) Fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2020, ma assoggettato alle imposte sui redditi.			
	(2) Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2020.			
	(3) Immobile a uso abitativo non locato, assoggettato a Imu, situato nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale.			

Dati terreni agricoli												
Comune - Via	Dati catastali			Reddito agrario	Reddito dominic.	Giorni possesso		% possesso	Utilizzo ³	Imu non Dovuta (Si/No)	Coltivat. diretto o lap (Si/No)	
	Fg.	Mapp.	Sub.			Dal	Al					
C.G. - Via Milano	10	23	1	1,24	1,45	1.01	31.12	100	1	No	No	
Nota ³	(1) Proprietario				(2) Locato in regime vincolistico		(3) Locato in regime di libero mercato					
	(4) Conduzione in affitto				(7) Titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare			(8) Titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare				
	(9) Titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria											

Dati aree edificabili										
Comune - Via	Dati catastali			Valore venale			Giorni possesso		% possesso	
	Fg.	Mapp.	Sub.	Superf.	Val. mq.	Tot.	Dal	Al		
C.G. - Via Roma	15	35	27	1.200	115,00	138.000	15.07	31.12	50%	



[SCHEDA RACCOLTA DATI CALCOLO IMU \(COMPILABILE\)](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Versamento acconto Imu 2021

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

L'Imu è versata in 2 rate.

Acconto
Entro il 16.06.2021

L'imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni **dei 12 mesi dell'anno precedente²**.

Saldo
Entro il 16.12.2021

- Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente (2020).
- Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.

VERSAMENTO¹

- È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione, il **16.06**, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino a ottobre).
- Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
 - modello F24;
 - bollettino di conto corrente postale;
 - piattaforma di cui all'art. 5 D. Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

Note	1) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
	2) Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2021 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2021 anche per il pagamento della 1 ^a rata 2021.

Esempio

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

Dati	Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota 2020 pari all'aliquota di base = 0,86% 																			
	Calcoli	<table border="1"> <tr> <td>Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)</td> <td>€</td> <td>126.000,00</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Aliquota 2020</td> <td></td> <td>0,86%</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Percentuale di possesso</td> <td></td> <td>100/100</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Mesi di possesso</td> <td></td> <td>12/12</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>IMU annua</td> <td>€</td> <td>1.083,60</td> <td></td> </tr> </table>	Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)	€	126.000,00	x	Aliquota 2020		0,86%	x	Percentuale di possesso		100/100	x	Mesi di possesso		12/12	=	IMU annua	€	1.083,60
Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)	€	126.000,00	x																		
Aliquota 2020		0,86%	x																		
Percentuale di possesso		100/100	x																		
Mesi di possesso		12/12	=																		
IMU annua	€	1.083,60																			
Acconto (entro il 16.06.2021)	Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)	€	542,00																		

Compilazione del modello F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
D 9 6 9			x		1	3918		2021	542,00		
- omissis -											
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)											
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/postale					
giorno	mese	anno	AZIENDA		CAB/SPORTELLO		<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale				
1	6	06					tratto / emesso su _____ cod. ABI _____ CAB _____				

Esempio

Compilazione bollettino postale

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito		BancoPosta	
€ sul C/C n. 1008857615		di Euro 542,00		€ sul C/C n. 1008857615		di Euro 542,00	
IMPORTO IN LETTERE: cinquecentoquarantadue/00				TD 451 IMPORTO IN LETTERE: cinquecentoquarantadue/00			
INTESTATO A: PAGAMENTO IMU				INTESTATO A: PAGAMENTO IMU			
Codice Fiscale: R55MRA69C23F205P Mario Rossi				Codice Fiscale: R55MRA69C23F205P Mario Rossi			
Codice Catastale (1): D 9 6 9				Codice Catastale (1): D 9 6 9			
data di nascita: 23/03/69 M Milano				data di nascita: 23/03/69 M Milano			
Prov. Nasc. MI				Prov. Nasc. MI			
Importo: X 1 21 00 542,00				Importo: X 1 21 00 542,00			
BOLLO DELL'UFF. POSTALE				BOLLO DELL'UFF. POSTALE			
001008857615 < 451 >							



Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu

L'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (c.d. luc) di cui all'art. 1, c. 639 L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari). Nel dettaglio la disposizione normativa in commento unisce all'Imposta unica comunale (Imu) la Tassa sui servizi indivisibili (Tasi). Ciò premesso, a seguito dell'unificazione, dall'anno 2020, dell'Imu e della Tasi, la legge di Bilancio 2020 ha ridefinito il quadro normativo in tema di Imu, considerata la riformulata natura dell'imposta.

La dichiarazione Imu deve essere presentata (o trasmessa telematicamente) **entro il 30.06 dell'anno successivo**. Fino a quando il nuovo modello non sarà approvato, potrà essere utilizzato quello previsto dal D.M. 30.10.2012.

Esempio

Scheda raccolta dati da parte del soggetto che compila la dichiarazione

VARIAZIONE DATI PER IMMOBILI, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE IMU

Il sottoscritto Rossi Luigi....., nato a Milano..... il 14.06.1971, residente in Milano..., Via Galileo Galilei....., n. 99..., C.F.: RSS.LGU.71H14.F205.W..,

DICHIARA CHE:

- per il seguente fabbricato o terreno:
 - indirizzo: Milano....., via Roma....., n. 15... - sezione, foglio 88., particella 777...., subalterno 15...., categoria/qualità A/4...., classe 3...., vani 7....;
 - rendita definitiva € 244,11.... (o, in mancanza, rendita presunta o eventuali estremi della richiesta di accatastamento nel caso di mancanza di identificativi catastali: protocollo e anno);
 - percentuale di possesso: 100....%
- in data 1.05.2020..... si è verificata la seguente variazione:
 - riduzioni d'imposta:

<input type="checkbox"/> Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.	<input type="checkbox"/> Riduzione Imu al 50%.
<input type="checkbox"/> Fabbricati di interesse storico o artistico.	<input type="checkbox"/> Riduzione Imu al 50%.
<input type="checkbox"/> Immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.	
<input type="checkbox"/> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita.	<input type="checkbox"/> Beni merce per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.
<input checked="" type="checkbox"/> Comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta.	<input type="checkbox"/> Riduzione base imponibile Imu al 50%.
 - altri casi:
 - Immobile oggetto di locazione finanziaria.
 - Aree demaniali.
 - Aree fabbricabili.
 - Demolizione fabbricato.
 - Cooperative edilizie.
 - IACP.
 - Immobili esenti Imu.
 - Fabbricati gruppo "D" delle imprese.
 - Riunione usufrutto.
 - Estinzione diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie.
 - Parti comuni dell'edificio.
 - Multiproprietà.
 - Fusione/incorporazioni/scissione.
 - Diritti reali ex-lege.
 - Mancato aggiornamento banca dati catastale.
 - Coniugi che hanno stabilito dimora e residenza in immobili diversi nello stesso Comune.
 - Casa coniugale assegnata a seguito di separazione legale.
 - Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti (iscritti Aire).



[FAC SIMILE SCHEDA RACCOLTA DATI PER DICHIARAZIONE IMU \(COMPILABILE\)](#)

1 giugno 2021

**Diritto annuale Camera di Commercio 2021**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2021. Con proprio decreto del 12.03.2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di progetti strategici. Tale maggiorazione si applica al montante già ridotto del 50%.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE

- Società di persone
- Società di capitali
- Cooperative
- Consorzi

Imprese già iscritte				Imprese di nuova iscrizione
Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente				
	Da €	a €	Misure fisse e aliquote – da ridurre del 50%	
	0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)
1	100.000,01	250.000,00	0,015%	(+)
2	250.000,01	500.000,00	0,013%	(+)
3	500.000,01	1.000.000,00	0,010%	(+)
4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	(+)
5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	(+)
6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	(+)
7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00)	(+)

€ 100,00
(U.L. € 20,00)

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.**

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con **fatturato fino a € 100.000,00**, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€ 100,00** (U.L. € 20,00).

Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 20.000,00**.

Riduzione del 50% per il 2021**SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA**

Società semplice non agricola.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Società tra avvocati.	
Società semplice agricola ¹ .	€ 50,00 (U.L. € 10,00)
Soggetti iscritti al Rea.	€ 15,00

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria .	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale .	€ 44,00 (U.L. € 8,80) ²

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto **pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale**, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.	€ 55,00
--	---------

SEDI SECONDARIE

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

Note

- Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".
- Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.

**ESEMPIO DI CALCOLO E VERSAMENTO**

**NON SOLO IMPRESA****Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta**

Secondo quanto previsto dall'art. 2479 C.C., nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

**DEPOSITO
REGISTRO
DELLE
IMPRESE**

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il "Verbale della decisione assunta dai soci". Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.
- Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentato e presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese.
- Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

Esempio n. 1**Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei Soci**

Società Alfa Srl
Sede legale in Via Milano, 114 - 46100 Mantova (MN)
Capitale sociale € 234.000,00
Codice fiscale 00153220208

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI
(oppure: Verbale di ricorso alla consultazione scritta)

Argomento oggetto della decisione:

approvazione del bilancio al 31.12.2020... e destinazione del risultato d'esercizio.

Modalità di svolgimento della consultazione:

libera *(oppure: La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l'annotazione "visto e approvato" o "visto e non approvato" o "visto e astenuto")*.

Contenuto e risultanze delle decisioni:

il bilancio al 31.12.2020..., composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione dell'utile di € 20.000..., di cui € 0... alla riserva legale e € 20.000... a una riserva straordinaria, risultano approvati in data, con voto favorevole dei soci rappresentanti l' 85...% del capitale sociale.

Soci consenzienti:

- Sig. Bianchi Aldo..., titolare di una quota pari al 35...% del capitale sociale;
- Sig. Verdi Luigi..., titolare di una quota pari al 35...% del capitale sociale;
- Società Beta Srl..., titolare di una quota pari al 15...% del capitale sociale.

Soci contrari: nessuno.

Soci astenuti:

- Sig. Rossi Mario..., titolare di una quota pari al 15...% del capitale sociale.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione *(oppure: L'Amministratore Unico)*

..... Milano.....,

(..... Aldo Bianchi.....)



FAC SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI (COMPILABILE)



Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19

La circolare del Ministero della Salute 12.04.2021 ha fornito indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato in data 6.04.2021 prevede, tra l'altro, che i lavoratori positivi oltre il 21° giorno possono essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

REQUISITI PER IL RIENTRO IN SERVIZIO

FATTISPECIE INDIVIDUATE

Lavoratori con sintomi gravi e ricovero

Visita medica di idoneità alla mansione da parte del medico competente.

Lavoratori sintomatici

- Isolamento di almeno 10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi.
- Tampone molecolare negativo.

Lavoratori positivi asintomatici

- Isolamento di 10 giorni.
- Tampone molecolare negativo.

Lavoratori positivi asintomatici oltre 21 giorni

Tampone molecolare o antigenico negativo.

Lavoratore con contatto stretto asintomatico

- Quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto.
- Tampone molecolare o antigenico negativo.



Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.04.2021 e il 30.06.2021**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,48	17,1000
	Oltre € 5.000,00	7,92	13,9000
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	14,90	22,6250
	Oltre € 1.500,00	14,35	21,9375
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	6,83	12,5375
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	4,99	10,2375
	Oltre € 200.000,00	2,98	7,7250
Credito personale		9,19	15,4875
Credito finalizzato		8,98	15,2250
Factoring	Fino a € 50.000,00	3,72	8,6500
	Oltre € 50.000,00	2,27	6,8375
Leasing immobiliare	A tasso fisso	3,57	8,4625
	A tasso variabile	3,22	8,0250
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	7,28	13,1000
	Oltre € 25.000,00	6,44	12,0500
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	8,12	14,1500
	Oltre € 25.000,00	4,95	10,1875
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	1,80	6,2500
	A tasso variabile	2,26	6,8250
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	11,20	18,0000
	Oltre € 15.000,00	7,49	13,3625
Credito revolving		15,94	23,9250
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		10,28	16,8500
Altri finanziamenti		9,78	16,2250

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.



AGEVOLAZIONI

Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

Esempio Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi

Titolare	
Cognome e nome	Rossi Mario
Luogo di nascita	Mantova (MN)
Data di nascita	25.03.1955
Residenza	Mantova - Via Bach, n. 7
Codice fiscale	RSSMRA55C25E897P
Gestione Inps	Commercianti
Codice azienda	1G023520QL
Partita Iva	01234560789
Sede azienda	Mantova (MN)
Indirizzo azienda	Via Strada nuova, n. 3

Collaboratore	
Cognome e nome	Rossi Luca
Luogo di nascita	Desenzano d/Garda (BS)
Data di nascita	16.03.1985
Residenza	Mantova - Via Verdi, 11
Codice fiscale	RSSLCU85C16D284O
Gestione Inps	Commercianti
Non fiscalmente a carico	

Il sottoscritto (titolare) Rossi Mario....., nato a Mantova..... (.MN..) il 25.03.1955...
residente in Mantova..... (.MN...), Via Bach....., n. 7.....
codice fiscale RSSMRA55C25E897P.....,

premesse:

che nel corso dell'anno 2020..... sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

Data	Importo
17.02.2020	958,11
18.05.2020	964,64
20.08.2020	964,64
16.11.2020	964,64
Totale	€ 3.852,03

dichiara:

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS per l'anno 2020....., un ammontare complessivo di € 3.852,03....., dal collaboratore/coadiutore Rossi Luca.....

Mantova, 31.12.2020
(Luogo e data)

Mario Rossi
(Titolare)

Il sottoscritto Rossi Luca....., in qualità di collaboratore

dichiara:

di avere effettivamente pagato al Sig. Rossi Mario..... la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.

Mantova, 31.12.2020
(Luogo e data)

Luca Rossi
(Collaboratore)



FAC SIMILE RICEVUTA PER CONTRIBUTI IVS VERSATI DA TERZI (COMPILABILE)



Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, previa indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Esempio

Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell'anno (a uso interno)

PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL'ANNO 2020

Rossi Mario

Categoria

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Attività professionale | <input checked="" type="checkbox"/> Artigianato |
| <input type="checkbox"/> Commercio | <input type="checkbox"/> Agricoltura |

Estremi del versamento

	Quota pagata	Quota deducibile titolare	Quota deducibile collaboratore	Quota deducibile	Quota deducibile
Versamento del 17.02.2020	€ 1.009,04	€ 954,54	€	€	€
Versamento del 18.05.2020	€ 1.013,54	€ 959,04	€	€	€
Versamento del 30.06.2020 Saldo ecced. minimale	€	€	€	€	€
Versamento del 30.06.2020 1° acconto ecced. minimale	€	€	€	€	€
Versamento del 20.08.2020	€ 1.013,54	€ 959,04	€	€	€
Versamento del 16.11.2020	€ 1.013,54	€ 959,04	€	€	€
Versamento del 30.11.2020 2° acconto ecced. minimale	€	€	€	€	€
Versamento del	€	€	€	€	€
Versamento del	€	€	€	€	€
Totale contributi pagati nell'anno	€ 4.049,66	€ 3.831,66	€	€	€

Nota

Le somme pagate a titolo di quota associativa sindacale, pari a € 200,00 (oppure, ad esempio, a titolo di sanzioni su eventuali condoni) non sono deducibili.



[CHECK LIST PROSPETTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEDUCIBILI DAL REDDITO \(COMPILABILE\)](#)



Trasmissione delle istanze al fondo nuove competenze

L'art. 88, c. 1 del D.L. 34/2020 ha istituito il Fondo Nuove Competenze (FNC), al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività a seguito dell'emergenza Covid offrendo, da un lato, ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro e, dall'altro, alle imprese un sostegno nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza sanitaria, favorendo anche percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

A seguito del decreto di attuazione del 9.10.2020, l'Anpal ha reso note le modalità di accesso al fondo mediante apposito avviso.

A partire dal 18.01.2021 imprese e datori di lavoro devono trasmettere le istanze di contributo attraverso il servizio Fondo Nuove Competenze, che consentirà di presentare online le domande. Il servizio sarà raggiungibile accedendo a MyANPAL, con le credenziali Spid, dal menu "Servizi attivi".

BENEFICIO

Riconoscimento di **contributi finanziari** in favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato **accordi collettivi** di rimodulazione dell'orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, per i quali le ore in riduzione dell'orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici.

DESTINATARI

Tutti i datori di lavoro **privati**

Che abbiano stipulato **entro il 30.06.2021 (in precedenza 31.12.2020)¹** gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro.

Sono interessati dagli interventi i **lavoratori dipendenti** occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC **o in somministrazione**, per i quali è ridotto l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall'accordo collettivo.

DOMANDA

L'accesso al Fondo è subordinato alla presentazione di **apposita istanza all'Anpal**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da un suo delegato.

L'istruttoria delle istanze avviene secondo il **criterio cronologico** di presentazione.

- L'istanza deve essere presentata mediante appositi moduli.
- Può essere per **singola azienda (modello A)**; ovvero
- **cumulativa** nel caso di gruppi societari o tramite un fondo paritetico o il fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori (**modello B**).

Inviata tramite Pec all'indirizzo fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it o mediante applicativo (non appena sarà disponibile).

Rispettivamente da parte della capogruppo o dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti.

I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare una nuova domanda per l'accesso al Fondo a patto che l'istanza riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza.

REALIZZAZIONE DEI PERCORSI

I percorsi di sviluppo delle competenze devono essere realizzati **entro 90 giorni** dall'approvazione della domanda.

Nel caso di istanza presentata dai **Fondi paritetici interprofessionali** e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a **120 giorni**.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo è eseguita dall'Inps, su richiesta di Anpal, **in 2 tranches: anticipazione del 70% e saldo**.

Nota¹

Il decreto ANPAL 17.02.2021, n. 69 ha prorogato al 30.06.2021 il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi e per la presentazione delle domande di accesso al fondo.



[PRESENTAZIONE E CONSULTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO AL FONDO NUOVE COMPETENZE](#)



Finanziamento a tasso zero per nuove imprese di giovani e donne

È stata **ridefinita la misura di sostegno**, già prevista dal D. Lgs. 185/2000, in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile. **A partire dal 19.05.2021** le micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, possono richiedere l'agevolazione. Si tratta di una combinazione di **finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto** per progetti d'impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni "Nuove imprese a tasso zero" le imprese:
 - **costituite da non più di 60 mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
 - di **micro e piccola dimensione**, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, del 17.06.2014;
 - **costituite in forma societaria**;
 - in cui la **compagine societaria** sia composta, per **oltre la metà numerica** dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa **tra i 18 ed i 35 anni** ovvero da **donne**.

- **La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute.**
- Ad esempio, una società composta solo da un uomo over 35 e una donna/uomo under 35 non saranno ammessi al finanziamento; è richiesta una terza persona che abbia i requisiti.

Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l'impegno di costituire la società dopo l'eventuale ammissione alle agevolazioni.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo e che devono essere ultimati **entro 24 mesi** dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

- La domanda si presenta **esclusivamente online**, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, **a partire dalle ore 12.00 del 19.05.2021**, previa registrazione.
- Occorre assicurarsi di disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante delle società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda.

Dopo l'invio telematico della domanda e degli allegati è assegnato un **protocollo elettronico**.

Non sono previste graduatorie: le domande sono esaminate in base all'ordine di presentazione.

Invitalia valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti.

L'iter di valutazione prevede 2 colloqui con Invitalia per verificare le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team, nonché la coerenza del progetto da finanziare al suo interno e in riferimento alle potenzialità del mercato.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Piattaforma Invitalia

1 giugno 2021

31

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2021

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 1 giugno	Imposte dirette	Credito d'imposta aumenti di capitale - Dal 1.06.2021 al 2.11.2021 è possibile presentare l'istanza, da parte delle società, in relazione al credito d'imposta per aumenti di capitale (art. 26 D.L. 34/2020).
Giovedì 10 giugno	Fatture elettroniche	Conservazione - Termine per la conservazione delle fatture elettroniche 2021 (D.L. 41/2021).
	Imposte dirette	Redditi 2020 PF - Termine di presentazione telematica del modello Redditi 2020 per gli eredi delle persone decedute dal 1.08.2020 al 10.12.2020.
Martedì 15 giugno	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Mercoledì 16 giugno	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2021.
	Sospensione versamenti per Covid	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	IMU	Ripresa - Versamento della 6ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2021 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 4ª rata (di massimo 4) di Iva, ritenute e contributi sospesi scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2021, mediante il modello F24.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Ragionieri commercialisti MUD		Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2020.	
	Contributi - Termine di versamento della 3ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2021.	
	Presentazione - Termine di presentazione del modello MUD 2021 (D.P.C.M. 23.12.2020).	



Principali adempimenti mese di giugno 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione	
Domenica 20 giugno	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.	
Lunedì 21 giugno	Bilancio	Adempimento - Termini di invio ai soci dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio fissata per il 29.06.2021.	
Martedì 22 giugno	Imposte dirette	Dichiarazione precompilata - Termine entro il quale è possibile annullare tramite l'applicativo Web il modello 730 già inviato.	
Venerdì 25 giugno	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intra-comunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.	
Martedì 29 giugno	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.	
	Bilancio	Assemblea - Termine di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 106 D.L. 18/2020).	
	Imposte dirette		Redditi 2021 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2020 e/o del 1° acconto 2021 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2021) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2020 o entro il mese di febbraio 2021, senza maggiorazione.
			Irap 2021 - Termine di versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione.
			Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2020 e di 1° acconto 2021, senza maggiorazione.
			Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.
			Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2020 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
			Redditi 2020 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2020 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2020 al 28.02.2021.
			Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
			Credito d'imposta aumenti di capitale - Termine entro il quale deliberare l'aumento di capitale al fine di fruire del credito d'imposta ex art. 26 D.L. 34/2020.
Cedolare secca			Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
Isa			Versamento - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2020 e 1° acconto 2021, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).		
Attività finanziarie all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2020 e 1° acconto 2021, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).		
Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.		
Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).		
Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).		
Rivalutazione quote e terreni		Adempimenti - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2021 . Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima (art. 1, cc. 1122, 1123 L. 30.12.2020, n. 178).	
		Versamento - Termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2019 ovvero alla data del 1.01.2020 .	

**Principali adempimenti mese di giugno 2021 (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 30 giugno (segue)	Rivalutazione beni d'impresa	Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020.
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	Estromissione agevolata	Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva in relazione all'operazione di estromissione degli immobili delle imprese individuali posseduti alla data del 31.10.2019 (art. 1, c. 690 L. 160/2019).
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Imposta di registro	Versamento - Versamento Iva anno 2020 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2021, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2021.
		Fattura elettronica - Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (Prov. Ag. Entrate 28.02.2021).
	IMU	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
		Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2020.
	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento, in unica soluzione o della 2ª rata, di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Inps	Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2020 e acconto 2021 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
		Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2020 e del 1° acconto per il 2021, senza maggiorazione.
Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2021 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.		
Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
Contratto di locazione breve	Comunicazione - Entro il 30.06.2021 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2020.	
Tari	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019).	
Canone Rai	Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonerazione dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2021 ed entro il 30.06.2021 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2021 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016).	
Autotrasporto	Rimborso accise - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2020 (D.P.R. 277/2000).	
Contributi pubblici	Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2021 con riferimento all'annualità 2020 (D.L. 34/2019).	
Dottori commercialisti	Contributi - Termine di versamento del contributo fisso per i pre-iscritti Cassa 2021, della 2ª e 3ª rata delle eccedenze 2020 e della 1ª o unica rata dei contributi minimi 2021.	
Occupazione suolo pubblico	Canone unico - Il D.L. 41/2021 ha prorogato fino al 30.06.2021 l'esonerazione dal pagamento del canone unico.	

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--